

**ATTO DI CONSIGLIO**  
**Seduta del 10/03/2022 n. 14****OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - INDIVIDUAZIONE NUOVE ALIQUOTE IN VIGORE A DECORRERE DALL'ANNO 2022 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Dieci** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi trasmessi nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PIATANESI LARA	PRESIDENTE	Si
2	CAMILLETTI IVANA	CONSIGLIERE	Si
3	SERENELLI LORENZO	CONSIGLIERE	Si
4	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	RAGNINI DAMIANO	CONSIGLIERE	Si
6	PELATI ILENIA	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
8	MAZZONI ANNA-MARIA	CONSIGLIERE	Si
9	FRASCATI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Si
10	ANGELELLI LORENA	CONSIGLIERE	Si
11	MAZZOCCHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
12	TURCHETTI GABRIELLA	CONSIGLIERE	No
13	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
14	RAGNI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
15	TIRANTI MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
	Presenti N. 16	Assenti N. 1	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **IMPERATO SALVATORE**.

Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere, Avv. **PIATANESI LARA**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **MORESCHI TOMMASO**, **CAMILLETTI IVANA** e **TIRANTI MARCO**

Sono presenti, inoltre i seguenti Assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
2	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di emendamento presentato dal gruppo SOLIDARIETA' POPOLARE PER CASTELFIDARDO pervenuta in data 28/02/2022 con nota di protocollo 4591/2022 ad oggetto "PROPOSTA DI EMENDAMENTO al Bilancio di Previsione 2022/2024 relativa all'addizionale comunale all'IRPEF";

**PROPONE**

Si chiede di modificare la delibera di Giunta municipale n. 22 del 11/02/2022 e lo schema di Bilancio di previsione 2022/2024, adottato con Delibera di Giunta municipale n. 24 del 11/02/2022, che propongono al Consiglio comunale l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquota unica nella misura dello 0,8% e l'esenzione per chi ha un reddito inferiore a € 10.000,00, prevedendo un aumento dell'esenzione fino ai soggetti aventi un reddito pari ad € 12.500,00.

Il minor gettito derivante da tale applicazione, stimato in € 80.000, viene così compensato:

ENTRATA		
DESCRIZIONE	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	VARIAZIONE
Riduzione introiti Addizionale IRPEF	1010116	-80.000,00 €

SPESA				
DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE
Riduzione della spesa prevista per le progettazioni	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Spese Correnti	-40.000,00 €
Riduzione della spesa prevista per le dotazioni ufficio	3 – Ordine pubblico e sicurezza	1 – Polizia locale e amministrativa	1 - Spese Correnti	-40.000,00 €
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>ZERO</b>

**Preso atto** che l'emendamento, così come previsto dall'art.16 commi 4 e 5, viene messo in discussione ed a votazione corredato dei pareri tecnici (del Resp. del III Settore e del Resp. del VI Settore) e contabile e tecnico (del Resp. del II Settore) di cui all'art.49 del TUEL, nonché del parere del Collegio dei revisori (verbale n.7 del 02/03/2022);



**Udita** l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Foria Dott. Sergio, e gli interventi succedutisi dei Consiglieri Moreschi, Tiranti, Ragnini, Cingolani e del Sindaco così come riportato nel resoconto integrale della seduta allegato al quale si fa ampio riferimento;

Al termine della discussione si pone in votazione l'emendamento che fornisce il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 3

voti contrari n. 13 (Piatanesi, Camilletti, Serenelli, Fagotti, Ragnini, Frascati, Angelelli, Pelati, Alabardi, Mazzoni, Mazzocchini, Tiranti e Ascani).

Pertanto l'emendamento viene **RESPINTO**.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (*art. 1, comma 2*);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (*art. 1, comma 3*);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), i quali testualmente prevedono:

*“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di*

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 10/03/2022 n. 14



*compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*

**Atteso che**, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

**Richiamato** in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per*



*assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 adottata nella seduta del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 2013, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito, già adottato per l'anno 2012;

**Visto** l'atto di Giunta Comunale n. 22 adottato nella seduta del 11/02/2022, con la quale si propone al Consiglio l'individuazione di una nuova aliquota in vigore a decorrere dall'anno 2022 e modifica del regolamento in vigore.;

**Visto** lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 predisposto dalla Giunta Comunale ed approvato con atto n. 24 del 11/02/2022;



**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 "*Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.*";

**Vista** la proposta di emendamento pervenuta in data 28/02/2022 con nota di protocollo 4591/2022 ad oggetto "PROPOSTA DI EMENDAMENTO al Bilancio di Previsione 2022/2024 relativa all'addizionale comunale all'IRPEF";

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, di stabilire per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% e conseguentemente di modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef come di seguito riportato:

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF



di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

**Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 01.01.2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, sono determinate come segue: Aliquota unica : 0.80%

**Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.  
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

**Art. 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

**Visti** i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Si procede successivamente alla votazione della proposta così come predisposta essendo stato l'emendamento respinto;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 5 (Piatanesi, Cingolani, Ragni, Tiranti e Moreschi)

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 10/03/2022 n. 14



**DELIBERA**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare per l'anno 2022 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ad aliquota unica nella misura dello 0,8% con fascia di esenzione per i soggetti che conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00;
3. di adottare per l'anno 2022 la seguente modifica del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

**Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 01.01.2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, sono determinate come segue: Aliquota unica : 0.80%

**Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

3. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.

4. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

**Art. 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

specificando che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00 e che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 – bis, del D.L. n. 201 del 2011 convertito con modificazione dalla L. n. 214/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 360/1998.

Infine, stante l'urgenza a provvedere,

**Con successiva votazione** resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 5 (Piatanesi, Cingolani, Ragni, Tiranti e Moreschi)

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

**IL PRESIDENTE**  
*PIATANESI LARA.*

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 14/03/2022



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

---

Castelfidardo, li 14/03/2022.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

---